

Risposta n. 170/2025

OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni degli atti di attribuzione dei beni presenti nel patrimonio del Trust da parte del Trustee a favore dei beneficiari, nell'ipotesi in cui i beneficiari medesimi siano trust.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il *Trust* istante, per il tramite del *Trustee*, rappresenta che lo stesso *Trust* è stato istituito in Italia nel 2014, che i *Disponenti* del *Trust* sono tre *Fratelli* e che i *Beneficiari* (di *Reddito* e *Finali*) sono i discendenti in linea retta di ciascun *Disponente*.

L'*Istante* precisa che lo scopo del *Trust* è «consentire e garantire che la proprietà del Gruppo, nonché tutti i beni e diritti già ricevuti per successione del sig. XXXX, resti unita e indivisa, così che gli indirizzi e le regole della loro gestione siano ispirati a criteri di tutela degli assetti proprietari e di ordinato sviluppo e crescita delle attività di ciascuna società, così da:

i) rendere omogenea e mantenere unita e coesa la compagine sociale di tutto il Gruppo;

ii) consentire una migliore gestione ed un miglior coordinamento di tutte le aree di attività del Gruppo, quali a titolo di esempio le attività di gestione e sviluppo immobiliare, quella di produzione e commerciale;

iii) fissare e applicare regole di governance societaria utili e funzionali a garantire coesione nelle attività di comando e guida delle società e, per l'effetto, di tutto il Gruppo.».

Nell'istanza viene rappresentato che attualmente il patrimonio del *Trust* comprende, tra l'altro:

- n. 765.000 azioni ordinarie della società *Alfa*, apportate nel 2016 dai *Disponenti*;

- n. 23.640 azioni ordinarie della società *Beta*, acquisite nel 2022 a seguito di fusione per incorporazione nella stessa della società *Gamma*, costituita nel 2016 dal *Trustee* e di cui il *Trust* risultava unico socio;

- alcuni immobili apportati nel 2016 dai *Disponenti*.

L'*Istante* precisa che la durata del *Trust* è di 20 anni dalla data dell'atto istitutivo e che il regolamento del *Trust* prevede che ai *Beneficiari Finali* è attribuito il patrimonio del *Trust* in parti eguali tra le differenti linee di discendenza, secondo la regola per cui lo stesso patrimonio è ripartito in tante quote uguali quante sono le linee di discendenza dei *Disponenti*.

Nell'istanza viene evidenziato, altresì, che in base al regolamento il *Trustee* «è tenuto fin quando i *Beneficiari* non abbiano compiuto il 30° anno di età a dichiarare

istituito un diverso trust, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della Famiglia di ognuno dei Beneficiari» e che, conseguentemente, in data 27 novembre 2014, il Trustee ha istituito tre distinti trust (Trust 1, Trust 2 e Trust 3, di seguito unitamente "trust successivi") e per ognuno di essi è stato nominato lo stesso trustee.

L'Istante evidenzia che i tre predetti *trust successivi* sono stati istituiti dal *Trustee* in coerenza e secondo le previsioni del regolamento del *Trust* e che, pertanto, hanno tratti, regole e caratteristiche identiche a quest'ultimo.

Il *Trustee* ritiene opportuno dotare i tre *trust successivi* dallo stesso istituiti di ulteriori risorse adeguate allo scopo previsto nei rispettivi regolamenti «*anche per dare ulteriore esecuzione al disegno avviato con l'istituzione dei tre Trust di cui sopra e in coerente applicazione delle previsioni del Regolamento del Trust' medesimo*».

In particolare, il *Trustee* intende attribuire a ciascuno dei tre *trust successivi* sopra indicati una quota di un terzo delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del *Trust* e chiede chiarimenti in merito all'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale alle predette attribuzioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che l'atto di attribuzione da parte del *Trustee* della quota parte di un terzo delle azioni e di un terzo degli immobili, facenti parte del patrimonio del *Trust*, a ciascuno dei tre *trust successivi* sopra richiamati debba scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non debba scontare l'imposta sulle successioni e

donazioni, analogamente a qualsiasi atto di apporto di beni in *trust*, conformemente a quanto chiarito con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E.

Al riguardo, *Istante* osserva che nel caso di specie occorre tenere conto delle seguenti circostanze:

- la dotazione/apporto in favore dei tre *trust successivi* da parte del *Trustee* si configura come atto che fa persistere, senza soluzione di continuità, la segregazione e l'affidamento fiduciario originari ed è coerente con gli scopi del *Trust* medesimo;

- pur modificandosi il *Trustee* intestatario formale dei beni, nulla cambia sotto il profilo sostanziale con riferimento ai *Beneficiari*, in quanto i tre descritti *trust* hanno la medesima durata, i medesimi *Beneficiari* e le medesime regole e criteri di attribuzione ai *Beneficiari Finali* del *Trust*;

- l'operazione di attribuzione del patrimonio ai tre *trust successivi* non configura, né anticipa, l'assegnazione finale ai *Beneficiari Finali* del fondo in *Trust*, trattandosi di atti di dotazione/apporto in ulteriori *trust* aventi finalità e scopi coerenti con quello del *Trust* originario, il cui *Trustee* li ha a tal fine istituiti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La presente risposta ha ad oggetto esclusivamente l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni agli atti di trasferimento dei beni che saranno posti in essere dal *Trustee* ed esula da ogni valutazione in merito alla qualificazione dei *trust* in esame (opaco o trasparente), ai profili di interposizione e all'applicazione delle imposte sui redditi.

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "*disponente*" (o *settlor*), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito "*trustee*", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in *trust* costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

L'articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di *trust*, ne individua le caratteristiche essenziali, ovvero:

«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».

Con riferimento all'imposizione indiretta di *trust* validamente costituiti, con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E è stato chiarito che, in via generale, l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il *trust* e gli atti con cui il disponente dota il *trust* di beni, vincolandoli agli scopi del *trust*, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l'attribuzione definitiva dei beni al *trustee* che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del *trust*.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in *trust* ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell'imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all'atto dell'attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni potrà essere valutata, di volta in volta, sulla base della presenza dei relativi presupposti.

Con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 sono state apportate modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introducendo, tra l'altro, specifiche disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai *trust*, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

In particolare, l'articolo 4-*bis*) del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dal citato d.lgs. n. 139 del 2024, prevede, tra l'altro, che «[...] *L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.* [...]

2. *Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.*

[...]»

Il presupposto dell'imposta di donazione coincide, quindi, con l'atto di trasferimento dei beni e/o diritti da parte del *Trust* a favore dei beneficiari, anche nell'ipotesi in cui i beneficiari medesimi siano *trust*.

Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare se i tre *trust successivi*, a cui il *Trustee* intende trasferire i beni facenti parte del patrimonio del *Trust*, assumano la qualifica di beneficiari dell'*Istante*.

Al riguardo, si richiama l'atto istitutivo e il regolamento del *Trust*, prodotti in sede di documentazione integrativa, da cui si rileva che lo scopo del *Trust* è quello di «*consentire e garantire che la proprietà del Gruppo, nonché tutti i beni e diritti già ricevuti per successione del sig. XXXX, resti unita e indivisa, così che gli indirizzi e le regole della loro gestione siano ispirati a criteri di tutela degli assetti proprietari e di ordinato sviluppo e crescita delle attività di ciascuna società, così da:*

i) rendere omogenea e mantenere unita e coesa la compagine sociale di tutto il Gruppo;

ii) consentire una migliore gestione ed un miglior coordinamento di tutte le aree di attività del Gruppo, quali a titolo di esempio le attività di gestione e sviluppo immobiliare, quella di produzione e commerciale;

iii) fissare e applicare regole di governance societaria utili e funzionali a garantire coesione nelle attività di comando e guida delle società e, per l'effetto, di tutto

il Gruppo.» (articolo 4.1 Regolamento del *Trust*, prodotto in sede di documentazione integrativa).

L'articolo 31 del Regolamento del *Trust* individua i *Beneficiari di reddito* (articolo 31.2) e i *Beneficiari Finali* (articolo 31.3) nei discendenti dei *Disponenti*.

In particolare, l'articolo 31.2 prevede l'obbligo per il *Trustee*, in ipotesi specifiche, di istituire altri *trust* allo scopo di provvedere alle esigenze e ai bisogni della famiglia dei *Beneficiari*, dove per Famiglia si intende «ogni nucleo composto almeno da un *Disponente*, ovvero da un *Disponente*, suo/i figlio/i, anche adottivo/i ed eventualmente il coniuge» (cfr. articolo 1, lett. p, Regolamento *Trust*).

L'articolo 31.2, a.1 specificamente individua come *Beneficiari di reddito* «i discendenti in linea retta, nati e nascituri, purché figli di persona vivente alla data d'istituzione del *Trust*, ed anche adottivi, di ciascun *Disponente*, dovendo a tal fine il *Trustee*, fin quando i *Beneficiari* non abbiano compiuto il 30° anno di età, dichiarare istituito un diverso *trust* il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni ed interessi della Famiglia di ognuno dei beneficiari, al fine di soddisfare i loro bisogni periodici e le quotidiane e ordinarie necessità di una esistenza conforme al loro abituale tenore di vita».

Per quanto di interesse, l'articolo 33.1 del Regolamento del *Trust* prevede che «Ai *Beneficiari Finali* è attribuito il Patrimonio in *Trust* in parti eguali tra le differenti linee di discendenza, secondo la regola per cui esso Patrimonio in *Trust* è ripartito in tante quote uguali quante sono le linee di discendenza del/i *Disponente/i*. Per il caso che in una stessa linea di discendenza vi siano più beneficiari, la quota spettante a tale linea di discendenza si ripartisce» in tante quote uguali quanti sono detti beneficiari».

Dagli atti istitutivi e dai regolamenti dei *trust successivi*, tutti recanti identiche disposizioni, anche questi prodotti a seguito di richiesta di documentazione integrativa, risulta che gli stessi sono stati istituiti in aderenza alle richiamate previsioni del Regolamento del *Trust*. In ognuno di essi, infatti, viene precisato che il *Trustee* ha istituito ognuno dei tre *trust successivi* «*in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 31.2, a.1. del regolamento del predetto atto istitutivo di Trust*» (cfr. punto 2) atti istitutivi *trust successivi*).

Come emerge dalla documentazione prodotta, ognuno dei tre *trust successivi* è stato istituito a favore della famiglia di ognuno dei tre *Fratelli*.

In particolare, dalla documentazione integrativa prodotta emerge che il Trust 1 è stato istituito a favore della famiglia di Tizio, il Trust 2 a favore della famiglia di Caio e il Trust 3 a favore della famiglia di Sempronio.

Lo scopo di ognuno dei tre *trust successivi* è diverso dallo scopo del *Trust* e consiste nella «*migliore conservazione, l'amministrazione e, se del caso, l'incremento dei Beni in Trust, perché essi siano tutti e complessivamente utilizzati affinché:*

(i) *si assicurino la tutela, l'unità e l'integrità del Patrimonio in Trust;*

(ii) *la Famiglia abbia soddisfatto i propri bisogni quotidiani e/o periodici, assolte le proprie necessità e/p esigenze e garantita la propria sicurezza economica, così che il tenore di vita resti conforme allo stile, abitudini e tradizioni di Famiglia*» (articolo 4.1 Regolamenti *trust successivi*).

I beneficiari dei tre *trust successivi* sono «*i discendenti in linea retta, nati e nascituri, anche adottivi, purchè figli di persona vivente alla data di istituzione del Trust, dei Disponenti*».

Secondo quanto affermato nell'istanza, il *Trustee* nel corso della propria attività di gestione e amministrazione del patrimonio del *Trust*, ha stabilito di attribuire una parte del patrimonio del *Trust* ai predetti tre *trust successivi* (specificamente una quota di un terzo delle azioni e degli immobili a ciascuno di essi), «*al fine di dare ulteriore esecuzione al disegno avviato con l'istituzione dei tre trust di cui sopra e in coerente applicazione delle previsioni del regolamento*» e non direttamente ai *Beneficiari del Trust*.

In sede di documentazione integrativa è stato precisato altresì che «*l'istituzione dei tre trust successivi e di dotarli di beni provenienti dal patrimonio del Trust è effettuata dal Trustee del Trust in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 31.2, a.1 del regolamento del Trust*».

La decisione del *Trustee* di istituire i tre *trust successivi*, in adempimento dell'obbligo disposto dal richiamato articolo 31.2 del regolamento del *Trust*, evidenzia che i tre *trust successivi* sono da qualificare quali ulteriori beneficiari del *Trust*.

In tal senso depone anche la circostanza che, come chiarito in sede di documentazione integrativa, anche la decisione del *Trustee* di attribuire beni provenienti dal patrimonio del *Trust* ai tre *trust successivi* è operata in adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 31.2, a.1 del Regolamento del *Trust*, che individua i beneficiari del *Trust*.

Al riguardo si richiama anche la disposizione di cui all'articolo 1, lett. m) del predetto Regolamento che, nel definire i beneficiari del *Trust*, «*indica chi, persona fisica e/o società e/o ente, sarà destinatario delle attribuzioni/assegnazioni del Patrimonio e/o del Reddito del Trust*».

L'operazione di trasferimento dei beni costituenti il patrimonio del *Trust*, oggetto del quesito, evidenzia quindi che il *Trust* ha raggiunto il proprio scopo, ovvero quello di garantire che la proprietà del Gruppo resti unita e indivisa, in quanto attribuendo, in particolare, le partecipazioni ai *trust successivi* (per la quota di un terzo ad ognuno) la proprietà del Gruppo verrà, di fatto, divisa in tre parti.

Con tale trasferimento, il *Trustee* ha quindi individuato nei *trust successivi* i soggetti beneficiari che saranno tenuti al perseguimento del diverso scopo, ovvero la migliore conservazione e amministrazione gestione dei beni in *trust* in funzione delle esigenze, dei bisogni e della sicurezza economica delle famiglie dei tre *Fratelli*, interrompendo, quindi, la segregazione patrimoniale attuata con l'istituzione del *Trust*.

Pertanto, nel caso di specie, con riferimento ai beni compresi nel patrimonio del *Trust* che verranno trasferiti ai tre *trust successivi*, l'attività gestionale effettuata dal *Trustee*, si ritiene completata e il *Trust*, per quanto detto, appare aver raggiunto il suo scopo.

Nel caso in esame, quindi, si ritiene che agli atti di trasferimento delle quote di patrimonio (azioni e immobili) del *Trust* da parte del *Trustee* ai tre *trust successivi*, in qualità di beneficiari, siano applicabili le disposizioni previste, in generale, per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*) del d.lgs. n. 346 del 1990 e i chiarimenti forniti con la circolare 34/E del 2022.

Pertanto, agli atti di attribuzione dei beni sopra descritti dal *Trustee* ai tre *trust successivi* deve essere applicata l'imposta di donazione, così come anche le imposte

ipotecaria e catastale in misura proporzionale nel caso dei trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili.

Ai fini della determinazione della relativa base imponibile, il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento al momento in cui verrà effettuato il predetto trasferimento, data in cui dovrà essere valutata anche l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni, sulla base della presenza dei relativi presupposti.

In particolare, ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8 per cento, secondo quanto previsto dalla lettera *d*), primo comma, dell'articolo 7 del d. lgs. n. 346 del 1990, come modificato dal sopra richiamato d. lgs. 139 del 2024, in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i *Disponenti* e i beneficiari coincidenti con i *trust successivi*.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati all'istante, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**